COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CXXV.

SEDUTA DI VENERDÌ 20 DICEMBRE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SEGNI

INDICE

PAG.

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 1305

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

Senatori ROFFI e ZANOTTI BIANCO: Costituzione di una zona di rispetto intorno all'antica Abbazia di Pomposa. (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*). (2772). 1306

PRESIDENTE 1306, 1307
MARANGONE VITTORIO, *Relatore* 1306, 1307
ERMINI 1306, 1307
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1306
LOZZA 1307
PITZALIS 1307
SCIORILLI BORRELLI 1307

Disegno di legge (*Rinvio della discussione*):

Direzione, vigilanza e coordinamento delle attività riguardanti la scuola popolare. (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3371) 1307

PRESIDENTE 1307, 1308
LOZZA 1307
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1308

Proposte di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

BUZZI ed altri: Modificazioni alle norme per la nomina dei vincitori nel concorso per titoli ed esami e per soli titoli a posti di direttore didattico nelle scuole elementari banditi a norma degli articoli 2, 4 e 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373. (2647);

D'AMBROSIO: Conferimento direzioni didattiche. (2737);

PAG.

VIOLA ed altri: Modifica alla lettera *b*) dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373. (1872);

DI GIACOMO ed altri: Estensione delle disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, ai direttori didattici incaricati del concorso B-3. (2072);

COLASANTO ed altri: Concorso per direttori didattici riservato ai maestri elementari di ruolo, mutilati od invalidi di guerra, forniti di qualsiasi tipo di laurea, ovvero di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica. (2414) 1308

PRESIDENTE 1308, 1309, 1311, 1312
BUZZI, *Relatore* 1308, 1309
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . . . 1309, 1310
BADALONI MARIA 1309
LOZZA 1309, 1310
PITZALIS 1309, 1310, 1311
ERMINI 1311
SCIORILLI BORRELLI 1311, 1312

La seduta comincia alle 10,15.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Scalìa Vito trovasi in congedo.

Comunico inoltre che l'onorevole Di Giacomo partecipa alla seduta, senza voto deliberativo, per la discussione delle proposte di legge relative ai direttori didattici.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Roffi e Zanotti Bianco: Costituzione di una zona di rispetto intorno all'antica Abbazia di Pomposa. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (2772).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 2772, d'iniziativa dei senatori Roffi e Zanotti Bianco, sulla costituzione di una zona di rispetto intorno all'antica Abbazia di Pomposa. La proposta di legge è già stata approvata dalla competente Commissione permanente del Senato nella seduta del 28 febbraio 1957.

Il Relatore, onorevole Marangone Vittorio, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MARANGONE VITTORIO, *Relatore*. Debbo anzitutto osservare che questo provvedimento non dovrebbe essere necessario, perché esistono già disposizioni sufficienti a tutelare questi monumenti. Purtuttavia molto spesso l'insieme armonico che costituisce l'ambiente, « l'atmosfera » – come si dice comunemente – di questi complessi monumentali è facilmente violato da fattori estranei, senza alcun rispetto per l'arte.

Appunto per timore che le norme generali non siano sufficiente salvaguardia, i senatori Roffi e Zanotti Bianco hanno presentato questa proposta, che istituisce una zona di rispetto di 500 metri avente per centro il campanile dell'abbazia. In questo raggio viene ad essere proibita qualsiasi costruzione.

A chi chiedesse perché all'istituzione di questa zona di rispetto non si è pensato prima, si può rispondere che il pericolo della sua violazione è apparso solamente con l'applicazione della legge stralcio per la riforma agraria, in atto nella zona, e con il ripristino dell'antica « strada romea » che passa proprio nei pressi dell'abbazia e la cui riapertura potrebbe far sorgere il desiderio di nuove costruzioni. Appare quindi necessario sancire il rispetto della zona monumentale che è una delle più famose del nostro Paese.

L'articolo 2 della proposta di legge fa infatti divieto di esecuzione di qualsiasi fabbricato in muratura e ogni altra opera che possa recare pregiudizio all'attuale stato della località.

Al problema che può sorgere dalla necessità di modifiche od ampliamenti di costruzioni già esistenti nella zona provvede l'articolo 3, il quale prescrive che, prima di eseguire qualsiasi opera del genere, il proprietario della costruzione già esistente è tenuto a chiedere l'autorizzazione al Ministero della pubblica istruzione.

Anche questo è un articolo che si potrebbe qualificare pleonastico, dal momento che esiste il vincolo della zona di rispetto stabilito con l'articolo 1.

Ugualmente pleonastico è l'articolo 4 il quale stabilisce che nessun indennizzo è dovuto ai proprietari degli immobili compresi nella suddetta zona di rispetto, per le limitazioni di cui agli articoli precedenti, in quanto già la legge generale stabilisce che non è concesso alcun indennizzo per i proprietari di immobili situati nelle zone di rispetto.

Per il Relatore, insomma, sono essenziali ai fini che si prefigge la proposta di legge, i soli articoli 1 e 2.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ERMINI. Sono d'accordo che il terzo e il quarto articolo sono per lo meno pleonastici. Per porre un vincolo in questo caso, infatti, basterebbe un decreto del Ministro su proposta del Consiglio superiore delle antichità e belle arti. Se vogliamo usare questo sistema per l'Abbazia di Pomposa, facciamolo pure, ma unicamente per volerlo fare!

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole all'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1.

« È costituita attorno all'antica abbazia di Pomposa (Ferrara) una zona di rispetto della profondità di cinquecento metri da calcolarsi prendendo per centro il campanile della chiesa ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2.

« Entro l'ambito della zona di rispetto suindicata è fatto divieto di eseguire qualsiasi fabbricato in muratura e ogni altra opera che possa recare pregiudizio all'attuale stato della località.

I vincoli già imposti ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse storico e artistico conservano pieno valore ».

Faccio osservare che con questo articolo, impedendosi l'esecuzione di qualsiasi fabbricato in muratura, si impedisce praticamente anche l'eventuale costruzione di fabbricati

che dovrebbero servire alla chiesa stessa. Non posso pertanto non manifestare qualche perplessità.

MARANGONE VITTORIO, *Relatore*. Ma, la zona non è poi tanto estesa!

PRESIDENTE. Proporrei eventualmente di specificare il divieto di costruire qualsiasi opera che possa portare pregiudizio all'attuale sistemazione della zona. Vale a dire di vietare opere che possano comunque recare pregiudizio, non già qualsiasi opera.

LOZZA. Lo spirito è tuttavia questo. D'altra parte abbiamo sempre stabilito ciò in casi analoghi. È il sistema usato per dare risalto alle opere d'arte e togliere di mezzo le casupole e i fabbricati che non servono.

MARANGONE VITTORIO, *Relatore*. Credo che l'articolo 3 ci tolga questa preoccupazione, perché esso afferma: « Qualora si renda indispensabile ampliare e modificare una costruzione già esistente, ecc. ». Quindi siamo garantiti per tutto ciò che possa domani essere costruito per il servizio del culto, e così via, che si potrà procedere semplicemente con il parere del Ministero della pubblica istruzione. D'altra parte è ben noto a tutti il pericolo rappresentato dalla strada Romea da quelle parti. Domani potrebbero essere costruiti addirittura degli *stands* per benzina proprio davanti alla abbazia.

PRESIDENTE. D'accordo, ma ci sono terreni già espropriati dalla riforma agraria in quella zona e si potrebbe pertanto impedire anche la costruzione di case coloniche.

MARANGONE VITTORIO, *Relatore*. Sempre però nel raggio di 500 metri.

PRESIDENTE. Si tratta pur sempre di 78 ettari di terreno! È stato almeno accertato se non ci sono necessità di espropriazione conseguenti la riforma che abbisognano di insediamento?

ERMINI. Io non so se è questo un caso unico. Di solito però si pone il vincolo e basta; sarà poi l'autorità costituita che dirà se si può o meno costruire e in che modo. Ci sono finora dei vincoli, ma questi sono suscettibili di giudizio.

LOZZA. Se non si pone un apposito vincolo è tutto inutile. L'argomento è valido solo così.

PRESIDENTE. Ma, se ci sono nella zona dei terreni espropriati dalla riforma, noi potremmo andare contro lo spirito di questa. Io, come presentatore della legge per la riforma agraria, devo far osservare queste possibili conseguenze. Poi, naturalmente, la Commissione deciderà. Della cosa, a quanto pare, nessuno ha parlato al Senato e, quindi, si rendono necessari alcuni accertamenti a proposito.

PITZALIS. La legge, come diceva prima l'onorevole Ermini, è un duplicato delle disposizioni generali esistenti già in materia. Noi abbiamo un complesso di norme che regolano la materia stessa e che dovrebbero in ogni caso essere applicate. Ora, noi per l'Abbazia di Pomposa non facciamo che ribadirle. Come diceva l'onorevole Ermini, basterebbe un semplice decreto ministeriale per stabilire la zona di rispetto e fissarne l'ampiezza e profondità. Non comprendo perché mai nei riguardi di questa basilica di Pomposa vi siano tante preoccupazioni. A meno che già siano stati costruiti edifici che ne deturpano l'aspetto, nel quale caso tuttavia la legge dovrebbe prevederne l'eliminazione. Ma, se lo stato di fatto attualmente esistente non viene toccato dalla legge, questo provvedimento è del tutto inutile.

ERMINI. Per la verità una legge del genere non esiste nemmeno per il Colosseo! Infatti basta anche per questo un decreto del Ministro competente.

SCIORILLI BORRELLI. Mi associo alla proposta del Presidente di acquisire precisi elementi in materia.

MARANGONE VITTORIO, *Relatore*. Non sarà neppure una cosa difficile: basterà una telefonata del Governo all'Ente Delta padano.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad una prossima seduta per dar modo al Governo di eseguire gli accertamenti necessari.

(*Così rimane stabilito*).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Direzione, vigilanza e coordinamento delle attività riguardanti la scuola popolare (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato. (3371).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 3371 sulla direzione, vigilanza e coordinamento delle attività riguardanti la scuola popolare.

Il disegno di legge è stato trasmesso alla Camera dalla Presidenza del Senato, dopo essere stato approvato dalla VI Commissione permanente dell'altro ramo del Parlamento.

LOZZA. Vorremmo chiedere all'onorevole Presidente di rinviare la discussione di questo disegno di legge a dopo le feste, in quanto su di esso abbiamo molte perplessità e desideriamo sottoporlo ad un più approfondito esame. Piuttosto che una Direzione generale

noi vedremmo l'opportunità di una divisione nell'ambito della Direzione generale della scuola elementare.

PRESIDENTE. Veramente l'approvazione sollecita di questo disegno di legge interessa molto il Ministro. Ad ogni modo se la Commissione ha delle perplessità, mi rimetto alle sue decisioni.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non sottovaluto le osservazioni dell'onorevole Lozza, ma non credo che si possa affrontare e risolvere il problema in questa sede. Qui si tratta semplicemente di far sì che questo servizio – che ha assunto notevole ampiezza, differenziandosi in modo ben netto rispetto alla scuola elementare come del resto anche rispetto all'istruzione tecnica e a quella professionale – abbia una sua base autonoma e stabile. Il problema d'altra parte e più che altro pratico si tratta di normalizzare il rapporto con le persone che già a questo settore si dedicano. Io sarei favorevole, pertanto, a continuare la discussione.

PRESIDENTE. Data l'esistenza di queste perplessità, se non vi sono opposizioni in proposito da parte della Commissione, penso che potrebbe rinviarsi la discussione alla prima seduta successiva alle prossime festività.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Buzzi ed altri: Modificazioni alle norme per la nomina dei vincitori nei concorsi per titoli ed esami e per soli titoli a posti di direttore didattico nelle scuole elementari banditi a norma degli articoli 2, 4 e 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373 (2647); D'Ambrosio: Conferimento direzioni didattiche. (2737); Viola ed altri: Modifica alla lettera b) dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373. (1872); Di Giacomo ed altri: Estensione delle disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, ai direttori didattici incaricati del concorso B-3. (2072); Colasanto ed altri: Concorso per direttori didattici riservato ai maestri elementari di ruolo, mutilati od invalidi di guerra, forniti di qualsiasi tipo di laurea, ovvero di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica. (2414).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge nn. 2647, 2737, 1872, 2072, 2414, sui concorsi per direttori didattici, per le quali il comitato ristretto ha formulato, come è noto, un testo concordato.

Di questo nuovo testo abbiamo già approvato i primi due articoli e soppresso il terzo.

Do nuovamente lettura dell'articolo 4:

« I beneficî previsti dalla legge 6 luglio 1956, n. 705, modificata secondo l'articolo 3 della presente legge, si applicano anche ai candidati dei concorsi direttivi per esami e titoli autorizzati ai sensi degli articoli 2, 4 e 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, compresi nelle graduatorie degli idonei del concorso a 118 posti di direttore didattico riservato ai reduci (denominato *A*-2) e del concorso ordinario a 112 posti di direttore didattico (denominato *B*-4), nonché ai candidati inclusi nella graduatoria aggiuntiva di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, i quali nelle prove d'esame abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a sette decimi (105/150) e abbiano raggiunto la votazione minima complessiva di 120/200.

I beneficiari della legge 6 luglio 1956, n. 705, con punteggio non inferiore a 140/200, saranno nominati alla data di entrata in vigore della presente legge secondo l'ordine di graduatoria. I candidati dei concorsi *A*-2 e *B*-4 che acquisteranno il diritto all'assunzione in ruolo in virtù della presente legge, saranno nominati secondo l'ordine delle rispettive graduatorie e alternando i nominativi fra le stesse ».

BUZZI, *Relatore*. Intendo presentare due emendamenti soppressivi:

« *All'inizio dell'articolo, sopprimere le parole*: modificata secondo l'articolo 3 della presente legge »

« *Nel secondo comma dell'articolo sopprimere il periodo da*: I beneficiari della legge 6 luglio, *fino a*: secondo l'ordine di graduatoria ».

Il primo emendamento è motivato dal fatto che la frase è divenuta superflua, essendo stato soppresso l'articolo 3.

Il secondo emendamento riguarda la soppressione del periodo inserito nel testo del comitato ristretto allo scopo di garantire ai direttori che già sono entrati nella graduatoria ad esaurimento della legge n. 705, di essere nominati prima di quelli che acquisiranno il diritto alla nomina in base alla presente legge. Poiché per questi c'è un emendamento D'Ambrosio, che verrà a costituire un articolo aggiuntivo, propongo di sopprimere il periodo

in quanto inutile, perché risulta ormai certo che i direttori ai quali esso si riferiva verranno nominati prima degli altri in quanto hanno un punteggio superiore.

SCAGLIA. *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Ho già espresso in sede di discussione generale e nella precedente seduta del 13 dicembre 1957 il parere contrario del Governo a questo articolo. Occorrerebbe una differenziazione, anche solo simbolica, in modo che non ci si limitasse solamente ai sette decimi per acquisire il diritto a conseguire la nomina a direttore didattico. Si introduce altrimenti un criterio eccezionale, che il Governo non può ammettere.

Bisognerebbe arrivare ad una votazione minima di 110/150.

BUZZI, *Relatore.* Semmai si potrebbe introdurre un criterio di differenziazione, precisando il numero dei posti.

BADALONI MARIA. Io penso che si dovrebbe mantenere il criterio dei sette decimi che mette tutti alla pari.

LOZZA. Quello dei sette decimi è un criterio che abbiamo sempre sostenuto per aiutare i più giovani che non hanno titoli di servizio. Come facciamo ora a dire. « ... un po' di più » ? Occorrerebbe creare una casistica completa che attirerebbe comunque delle critiche. Propongo di lasciare i sette decimi.

PITZALIS. Io ho già espresso la mia perplessità su questa questione; però maturando le idee, seguendo le discussioni, io ritengo che se entriamo nell'ordine di varare questo provvedimento, non possa essere violato il principio – che è ormai acquisito per tutti i concorsi – che i 7 decimi sono sufficienti. È la prassi ormai di tutti i concorsi, sia per titoli che per esami.

BUZZI. *Relatore.* In sostanza l'elemento più indicativo è sempre il voto nell'esame, in quanto l'esaminatore non conosce la posizione che potrebbe venire assunta dal candidato per effetto dei titoli posseduti. Appunto per questo bisogna salvaguardare il principio del voto, il che non faremmo creando una casistica dei voti, di difficile applicazione. Pertanto mi permetto di pregare il Governo di accettare la formulazione proposta.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo con l'emendamento proposto dal Relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma con il secondo emendamento Buzzi

(*È approvato*).

L'articolo 4 rimane pertanto così formulato:

« I benefici previsti dalla legge 6 luglio 1956, n. 705, si applicano anche ai candidati dei concorsi direttivi per esami e titoli autorizzati ai sensi degli articoli 2, 4 e 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, compresi nelle graduatorie degli idonei del concorso a 118 posti di direttore didattico riservato ai reduci (denominato *A*-2) e del concorso ordinario a 112 posti di direttore didattico (denominato *B*-4), nonché ai candidati inclusi nella graduatoria aggiuntiva di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, i quali nelle prove d'esame abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a sette decimi (105/150) e abbiano raggiunto la votazione minima complessiva di 120/200.

I candidati dei concorsi *A*-2 e *B*-4 che acquisteranno il diritto all'assunzione in ruolo in virtù della presente legge, saranno nominati secondo l'ordine delle rispettive graduatorie e alternando i nominativi fra le stesse ».

Lo pongo in votazione nel complesso.

(*È approvato*).

L'onorevole D'Ambrosio ha presentato un articolo aggiuntivo, che potrebbe inserirsi a tal punto; ne do lettura:

ART. 4-*bis*.

« Tutti i beneficiari della presente legge saranno nominati dopo esaurimento della graduatoria degli idonei del concorso direttivo denominato *B*-4 con punteggio non inferiore a 140/200, di cui alla legge 6 luglio 1956, n. 705 ».

Poiché non vi sono obiezioni né emendamenti lo pongo senz'altro in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5, di cui do lettura:

« I candidati al concorso per titoli, autorizzato ai sensi degli articoli 2, 4 e 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, per n. 202 posti di direttore didattico (denominato *B*-3), che abbiano riportato un punteggio complessivo non inferiore a sette decimi, saranno assunti in ordine di merito e fino ad esaurimento, nel limite di un quinto dei posti che risultano vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico ».

Vi è una proposta per portare da sette a sei decimi il limite del punteggio complessivo, ma i due proponenti, onorevoli Marzano e De Lauro Matera Anna, sono d'accordo nel ritirarla.

L'onorevole Lozza ha presentato un emendamento inteso a sostituire il testo dell'articolo 5 al testo della proposta Di Giacomo. Intende mantenerlo?

LOZZA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dalla discussione generale abbiamo compreso a quali difficoltà andremmo incontro nel riprendere la questione e ci fermiamo sulle posizioni dell'articolo 5, rimanendo convinti che il prossimo esaurimento delle graduatorie deve chiudere questa questione, che è di grave disagio tanto per la scuola quanto per la categoria.

Ritiro pertanto l'emendamento sostitutivo e propongo un semplice emendamento formale:

« *Dopo le parole* sette decimi, *mettere* (35/50) ».

PITZALIS. Non posso fare a meno di esprimere la mia perplessità per il fatto che in questa legge si inserisce un principio innovatore dei concorsi in genere.

I concorsi per titoli – lo sappiamo – sono concorsi regolati da norme particolari, limitate al caso specifico. Il risultato del concorso è quello rappresentato dalla graduatoria dei vincitori. Nessun particolare diritto, nessuna particolare considerazione può essere rivolta a coloro che non entrano nella graduatoria dei vincitori.

Sarebbe ora la prima volta nella storia dei concorsi del Ministero della pubblica istruzione che i cosiddetti vincitori di concorsi per titoli – cosiddetti perché non sono vincitori – entrino ad occupare posti resi successivamente disponibili fino ad esaurimento della graduatoria.

Faccio pertanto tutte le mie riserve, associandomi però nel caso specifico al parere della maggioranza.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Chiedo scusa se, col consenso dell'onorevole Presidente di questa Commissione, prendo la parola in anticipo, ma lo faccio per non ostacolare i lavori della Commissione in quanto purtroppo debbo assentarmi per recarmi al Senato per sostituirvi l'onorevole Ministro impegnato in un Consiglio dei ministri che sta per aver luogo stamane.

Intendo quindi far subito presente in questo mio breve intervento qual'è la posizione del Governo sugli articoli 5 e 7 del provvedimento in esame.

Come già si poteva desumere dalle dichiarazioni fatte in sede di discussione generale, questa posizione è negativa. Negativa al punto che, qualora questi articoli dovessero essere approvati in questa sede, io mi vedrei mio malgrado, costretto a chiedere la rimessione in aula del provvedimento in questione.

L'articolo 5 riguarda l'assunzione in ordine di merito e fino ad esaurimento nel limite di un quinto dei posti che risultano vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico, di quei candidati al concorso per titoli, di cui agli articoli 2, 4 e 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, che abbiano riportato un punteggio complessivo non inferiore a sette decimi.

Al riguardo debbo ricordare il provvedimento per l'educazione fisica, ove dovendo procedere alla sistemazione del personale attualmente in servizio, ci si è trovati a dover scegliere fra un concorso per titoli ed esami con graduatoria ad esaurimento e un concorso per soli titoli senza graduatoria ad esaurimento. In tale circostanza, questa Commissione, pochi mesi or sono, ha riconosciuto unanimemente che non si poteva fare un concorso per titoli ad esaurimento. Ora, noi qui, praticamente, arriveremmo ad una determinazione opposta. Comunque non si è mai scesi, tranne che per provvedimenti eccezionali, al disotto dei sette decimi. E, nel presente caso, questo avverrebbe per gente che non ha mai vinto un concorso per titoli.

Se si toglie, per i concorsi per titoli, il limite del numero dei posti non si ha più alcuna garanzia. Il Governo pertanto ritiene essere suo dovere quello di una tutela nei confronti del personale stesso e particolarmente nel settore dei direttori didattici ed è quindi deciso ad opporsi con tutti i mezzi a sua disposizione, cominciando dalla richiesta di rimessione in aula.

Credo che dopo queste dichiarazioni resti ben chiarita la posizione del Governo. Aggiungo al riguardo che io ho precise disposizioni da parte dell'onorevole Ministro di non cedere su questo punto. Il parere è anche negativo sull'articolo 6, pur senza arrivare alla richiesta di rimessione in aula.

LOZZA. Vorrei che l'onorevole Sottosegretario mi ascoltasse un attimo. Io ho fatto parte del comitato ristretto dei cinque deputati che hanno formulato il testo unificato. Noi ci

stiamo preoccupando della sistemazione, dignitosa e definitiva, di un personale valido che rimane ancora nella posizione di incarico e che attende appunto da lungo tempo. Da parte nostra, per l'articolo 5, abbiamo consentito a tener fermi i sette decimi, per allinearci su una linea generale. Per la maggior parte, comunque, si tratta di persone che già avevano una precedente idoneità. Conseguentemente guardando il problema da un punto di vista generale non si capisce bene perché dovremmo abbandonare una parte della categoria che si trova in questa situazione di disagio. E, quindi, non vediamo proprio perché dovremmo qui accettare la posizione del Governo e abbandonare l'articolo 5. Personalmente io mi sentirei in una grave posizione di inferiorità morale. E per questo chiedo alla commissione di esaminare il problema nel suo complesso. Il Governo avrà certamente le sue buone ragioni e le sue responsabilità, ma, noi, esaminando il problema da un punto di vista generale, abbiamo altre responsabilità. Ho votato favorevolmente tutti gli altri articoli, appunto per arrivare all'allineamento sull'articolo 5 e dovrei dire che mi vedrei costretto ,in questo caso, a riconsiderare la situazione generale, come all'inizio della discussione su questo provvedimento.

PRESIDENTE. Dopo la precisazione del Governo la Commissione ha una situazione ben chiara innanzi a sé. Comunque, anziché provocare l'immediato passaggio in aula del provvedimento, io riterrei più opportuno un rinvio a dopo le feste. Chissà che non si arrivi a qualcosa di nuovo, in questo frattempo, che non renda inevitabile la rimessione in aula.

PITZALIS. Debbo rilevare, con tutte le riserve imposte dal caso, che si verifica qui un fatto curioso. Quando venne nominato il Comitato ristretto per esaminare le varie proposte di legge e giungere alla formulazione, appunto, attraverso questo testo unificato, dei suggerimenti da sottoporre alla Commissione, non si precluse la possibilità di inserire nel nuovo schema anche la proposta di legge degli onorevoli colleghi Di Giacomo ed altri che prevedeva appunto l'inclusione di questi elementi che avevano quei determinati titoli. Credo quindi che la preclusione semmai si dovesse fare allora. Per cui dice bene l'onorevole Lozza quando afferma che questo testo in esame è il risultato di discussioni e di accomodamenti cui il Comitato ristretto è pervenuto. Mi meraviglio quindi di questa opposizione ! Il condensato dell'articolo 5 è niente altro che la proposta di legge del collega onorevole Di Giacomo.

ERMINI. Dal punto di vista formale non vi è nulla da eccepire. il Governo, esaminato il contesto dell'articolo 5, al pari delle altre proposte del Comitato dei cinque, non accetta.

SCIORILLI BORRELLI. Devo, anche in assenza dell'onorevole rappresentante del Governo, dire con tutta franchezza qual'è la nostra posizione. L'onorevole Sottosegretario di Stato ha detto in modo esplicito che egli non ha alcun potere per decidere diversamente. Ora, poiché ci troviamo ormai, quasi alla fine della legislatura, ed è stato detto qui in modo perentorio che non si può più pensare di poter pervenire all'approvazione del provvedimento, io pregherei l'onorevole Presidente di questa Commissione di porre senza meno in votazione l'articolo 5: vorrà dire che in caso di approvazione il Governo chiederà, se crede, la rimessione in aula. Perché, infatti, se ciò dovesse avvenire dopo le vacanze il passaggio in aula avverrà con molto maggiore ritardo ed allora diventerà ancora più difficile poter discutere questo provvedimento prima della chiusura definitiva della Camera.

PRESIDENTE. Se noi preferiamo rinviare subito in aula senza tentare una composizione, allora facciamolo, ma, al punto in cui siamo non è che possiamo approvare un articolo sul quale il Governo ha già detto esplicitamente che intende eventualmente portare la questione in aula.

SCIORILLI BORRELLI. Il Governo ha soltanto avanzato una condizione sospensiva. E, poiché il Ministro ha detto attraverso l'onorevole Sottosegretario di Stato che non ritiene questa formulazione oggetto di trattazione e questo suo punto di vista suscettibile di trattative, noi rinviando ci porremmo semplicemente nelle condizioni di non poter più risolvere la questione.

D'altra parte la posizione sostanziale nostra e degli altri gruppi è del tutto chiara, per cui riteniamo si debba procedere e decidere oggi stesso.

ERMINI. Circa la rimessione in aula nessuno si nasconderà le difficoltà che ciò comporterebbe agli effetti di una eventuale approvazione della legge prima dello scioglimento della Camera. Significherebbe probabilmente che la legge non passerà più in questa legislatura. Non sarebbe quindi piuttosto il caso di tentare ancora, in questo periodo di ferie, di avere contatti col Governo e poi nella prima nostra seduta, prendendo sin da oggi il relativo impegno con l'onorevole Presidente di questa Commissione, decidere ? Perché dobbiamo sin d'ora troncare le cose ?

SCIORILLI BORRELLI. A seguito del suggerimento dell'onorevole Ermini faccio formale richiesta perché lei, onorevole Presidente, voglia mettere l'argomento al primo punto dell'ordine del giorno della prossima seduta della nostra Commissione dopo le ferie e nel contempo voglia invitare cortesemente l'onorevole Ministro della pubblica istruzione a voler partecipare di persona, data la gravità del caso, a detta seduta, in modo che Governo e Commissione possano prendere le loro decisioni. Se viene accolta questa nostra richiesta siamo allora d'accordo di accedere alla richiesta di un breve rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, poiché sembra essere questo l'orientamento della maggioranza della Commissione, può rimanere senz'altro stabilito il rinvio della discussione alla prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*)

La seduta termina alle 11,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI